

Codice DB1811

D.D. 18 giugno 2014, n. 311

L.R. 93/95 - L.R. 18/00 - D.G.R. n. 25 - 2435 del 27/07/2011 - Piano Annuale per l'impiantistica sportiva per l'anno 2011. Concessione della proroga del termine di inizio lavori a favore del Comune di Piedicavallo - istanza n. 2011/179.

Premesso che la L.R. 93/95 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie", dispone che la Regione Piemonte riconosca e valorizzi il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, con particolare riferimento agli interventi di miglioramento e manutenzione delle strutture esistenti (art. 3 comma 1);

vista la L.R. n. 18 del 6/3/2000 che ha istituito presso Finpiemonte S.p.A. e l'Istituto per il Credito Sportivo, il Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive;

visto il "Programma pluriennale di interventi per l'impiantistica sportiva anni 2011-2013" approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 99 - 13131 del 29/03/2011, ai sensi della l.r. n. 93 del 22/12/1995;

vista la D.G.R. n. 25 - 2435 del 27/07/2011, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il "Piano Annuale di interventi per l'impiantistica sportiva per l'anno 2011" ("Piano Annuale 2011") che ha individuato tre Assi d'intervento:

- Asse 1) - Messa a norma, ampliamento e diversificazione degli impianti esistenti comprese le palestre Scolastiche;
- Asse 2) - Nuova impiantistica sportiva in aree carenti o a particolare vocazione con riferimento agli sport praticabili all'aria aperta e alla pluriattività;
- Asse 3) - Impiantistica sportiva per gare di livello nazionale ed internazionale o in bacini a grande utenza;

vista la determinazione dirigenziale n. 718 del 17/12/2012 e i relativi allegati A1), A2), A3), con la quale sono stati individuati i soggetti ammessi ai finanziamenti per l'anno 2011 e le relative proposte progettuali;

preso atto che, secondo quanto previsto dal Piano annuale 2011, il soggetto beneficiario è tenuto, pena la revoca del contributo, a iniziare l'intervento entro un anno dalla comunicazione dell'ammissione al contributo stesso e a ultimarlo entro tre anni dalla stessa data e che nel caso specifico del "Piano annuale 2011" il termine di inizio lavori era previsto entro il 31 gennaio 2014;

preso atto, altresì, che eventuali proroghe dei termini di inizio dei lavori, per un massimo di sei mesi e di fine lavori, per un massimo di dodici mesi, possono essere concesse, su richiesta del beneficiario, solo per motivi eccezionali e documentati, non dipendenti dalla volontà del richiedente, così come stabilito dal Piano annuale 2011, pena la revoca dei benefici;

vista l'istanza di ulteriore proroga del termine di inizio lavori presentata dal Comune di Piedicavallo in data 13 marzo 2014, nostro prot. n. 6698/DB1811 del 7 aprile 2014, in qualità di beneficiario del contributo per l'intervento denominato: "recupero funzionale e messa a norma Campo di calcio a cinque";

preso atto della motivazione adottata che può essere riassunta nel modo seguente: “precipitazioni nevose”, pertanto non ha consentito l’avvio dell’intervento entro il 31 gennaio 2014;

rilevato che i motivi addotti a giustificazione della richiesta di proroga risultano non dipendenti dalla volontà del soggetto beneficiario, bensì legati all’applicazione delle norme vigenti;

ritenuto opportuno, nell’interesse dell’Amministrazione richiedente, concedere il periodo massimo di sei mesi di proroga del termine di inizio lavori previsto dal “Piano annuale 2011 approvato con D.G.R. n. 25 – 2435 del 27/07/2011;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), art. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la l.r. n. 93/95 ”Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico – motorie”;

vista la l.r. n. 18/00 ”Istituzione del fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive”;

vista la legge regionale 28/07/2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale – art. 17 (Attribuzioni dei dirigenti) e art. 18 (Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi)”;

vista la l.r. n. 7 del 11 aprile 2001, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21.01.08 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione spesa";

vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31.01.2011 “Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”;

atteso tutti i presupposti di fatto e di diritto narrati e nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con i criteri, le modalità e gli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale per la concessione dei contributi;

determina

Per le motivazioni espresse in premessa:

di concedere al Comune di Piedicavallo l’ulteriore proroga del termine di inizio lavori per il periodo massimo di sei mesi, previsto dal “Piano annuale 2011”, non ulteriormente prorogabile;

di dare atto che i lavori relativi all'intervento descritto in premessa, finanziato con determinazione dirigenziale n. 718 del 17/12/2012, dovranno iniziare entro e non oltre il 31 luglio 2014;

avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; in alternativa è proponibile ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte"

Il Dirigente
Franco Ferraresi